

Milano 19 luglio 2019

Giacomelli Sport S.p.A. in liquidazione e amministrazione straordinaria
Commissari straordinari
Via Cesare Battisti 21
20121 Milano

OGGETTO: GARANZIA FIDEIUSSORIA N. B/5000869

PREMESSO CHE:

- a) in data 9/10/2003 il Tribunale di Rimini, adito ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999, dichiarava l'insolvenza della società **Giacomelli Sport S.p.A.** e dichiarava in data 28/11/2003 l'apertura della procedura di **Amministrazione straordinaria** sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria, oggi dello Sviluppo Economico (**MISE**) (di seguito anche solo "**A.S.**" con ciò intendendosi anche gli organi della procedura designati dal MISE); il MISE procedeva in data 17/12/2003 alla nomina dei Commissari Straordinari;
- b) **Assuntore San Tomaso s.r.l.** con sede in Milano, via San Tomaso 10, iscritta al registro delle imprese di Milano, n. 06775530964, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (di seguito anche solo "**AST**" e "**l'Assuntore**") ha depositato in data 7/2/2018 una domanda di concordato fallimentare con assuntore ai sensi dell'art. 124 L.F. e con articolazione del ceto creditorio in un'unica classe di creditori chirografari (di seguito anche solo la "**Proposta di Concordato**", che si allega *sub* 1);
- c) **AST**, con la Proposta di Concordato, si è impegnata a pagare, percentualmente, solo i crediti insinuati nello stato passivo e i crediti insinuati tardivamente ex artt. 70-71 L.F. e a garantire il pagamento di quei crediti ancora ammessi con riserva al momento della presentazione della Proposta di Concordato, nonché, con riferimento al medesimo momento, di quei creditori che sono parte di eventuali giudizi di impugnazione, opposizione o revocazione dello stato passivo e di quei creditori che hanno presentato istanze tardive di ammissione al passivo ("**Fabbisogno Concordatario**");

De

- d) il Fabbisogno Concordatario è pari a **Euro 13.050.000,00** al netto dell'attivo liquido disponibile e di crediti per i quali i creditori hanno rinunciato alla garanzia fidejussoria qualora AST sia assuntore del concordato fallimentare. In conseguenza di ciò, la fideiussione necessaria per garantire l'adempimento delle obbligazioni concordatarie è pari a complessivi **Euro 13.050.000,00**, somma che dovrà pertanto costituire l'importo massimo garantito della fideiussione medesima;
- e) l'Assuntore si è impegnato a corrispondere le somme indicate nella Proposta di Concordato entro il termine di giorni 90 (novanta) dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato o comunque dalla sua definitività e/o irrevocabilità, alle condizioni di cui all'art.11.3 della Proposta di Concordato stessa.

tutto ciò premesso

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente fideiussione (di seguito la "**Fideiussione**").
2. La sottoscritta UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A. in forma abbreviata UBI Banca S.p.A., con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale Euro 2.843.177.160,24, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, n. 345283 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Nazionale di garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito la "**Banca**"), con il presente atto si costituisce in via irrevocabile fideiussore solidale di AST sino alla concorrenza di **Euro 13.050.000,00** con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, a favore della A.S., sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dal successivo punto 3, a garanzia del puntuale e esatto pagamento delle somme dovute da AST a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato o comunque dalla sua definitività e/o irrevocabilità. La presente Fideiussione si intende concessa fino alla concorrenza massima di **Euro 13.050.000,00** ("**Importo Massimo Garantito**").
3. Per l'effetto, qualora AST non provveda all'esatto e puntuale pagamento delle somme indicate nella Proposta di Concordato nei tempi e con le modalità precisate nella stessa Proposta di concordato, la sottoscritta Banca provvederà al pagamento alla A.S. delle suddette somme sino alla concorrenza dell'Importo Massimo Garantito di cui al punto 3, ovvero della minor somma in caso di pagamenti parziali inferiori a detto importo eseguiti da AST, fermo restando in ogni caso quanto previsto nei successivi articoli 5 e 6. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione

Ne

da parte della A.S. – a fondamento della richiesta di escussione – di una dichiarazione attestante l'avvenuto mancato pagamento di un importo dovuto in forza della Proposta di Concordato, essendo passato in giudicato il decreto di omologa ed essendo comunque definitivo e/o irrevocabile, fino alla concorrenza dell'importo Massimo Garantito, formulata per iscritto alla sottoscritta Banca (la "**Richiesta**").

4. Dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato o comunque dalla sua definitività e/o irrevocabilità, l'importo Massimo Garantito sarà gradualmente ridotto in considerazione dei pagamenti via via effettuati o delle rinunce dei creditori aventi diritto al pagamento di somme di denaro, debitamente confermati dalla A.S. così come risultanti dal decreto di omologa. Resta inteso che l'importo Massimo Garantito della presente Fideiussione si ridurrà irrevocabilmente e quindi non potrà mai in nessun caso essere ripristinato, ogni volta che la Banca abbia effettuato dei pagamenti in forza della presente Fideiussione.
5. La presente Fideiussione sarà valida e operante dalla data odierna sino al 14 gennaio 2021; in deroga all'art. 1957 del codice civile, trascorsi trenta giorni da tale termine senza che ne abbia richiesto la operatività nei termini di cui al punto 4, la presente garanzia perderà ogni ulteriore efficacia anche se non restituito il presente originale. Tutti i pagamenti e/o versamenti da effettuarsi a favore di A.S. a norma della presente Fideiussione saranno eseguiti entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Richiesta, mediante bonifico sul conto corrente bancario che sarà comunicato dagli organi della procedura stessa alla Banca unitamente alla richiesta di escussione.
6. Ogni comunicazione relativa alla presente Fideiussione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo di raccomandata a.r. e dovrà essere indirizzata, se si tratta della Banca, presso gli uffici di MILANO – Corso Europa 16 all'attenzione di Andrea Calò/Claudio D'Esposito; se si tratta degli organi della procedura, all'attenzione dei Commissari della A.S., Via Cesare Battisti 21, Milano.
7. Il costo della presente Fideiussione sarà interamente a carico del richiedente.
8. La presente Fideiussione è regolata dalla legge italiana; per qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza o connessione con la medesima, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

UBI Banca S.p.A.

A. L. C. L.